

TAR Lazio, Sezione IIter Roma - Sentenza 14/02/2005 n. 1275
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.4

Per pacifico principio giurisprudenziale, negli appalti che vengono aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non può procedersi ad una valutazione congiunta del prezzo (il cui punteggio viene attribuito sulla base di una formula matematica, che non lascia spazio alla discrezionalità della Commissione) e degli elementi tecnici (il cui apprezzamento è effettuato mediante attribuzione di punteggi variabili da un minimo ad un massimo), poiché la conoscenza del punteggio automatico, nel momento dell'attività valutativa discrezionale, potrebbe far sì che un giudizio, che dovrebbe essere formulato solo attraverso l'autonoma applicazione di regole scientifiche o tecniche, risulti influenzato, anche involontariamente, da fattori di carattere economico, con conseguente infrazione dei canoni fondamentali della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione. Al fine di evitare che la Commissione tecnica possa venire anticipatamente a conoscenza di una parte, almeno, dell'offerta economica, deve essere privilegiato un canone interpretativo della *lex specialis* di gara, in relazione agli elementi da inserire nell'offerta tecnica, in grado di rendere l'apprezzamento della Commissione il più neutrale possibile rispetto ai valori economici dell'offerta.